



Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Modifica del «\$\$SmartDocumentDate»

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 giugno 1995¹ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è modificata come segue:

Art. 34 cpv. 1–1^{ter}

¹ La polizia notifica all'autorità di immatricolazione i veicoli che hanno subito danni importanti in incidenti o che nel corso di controlli hanno presentato difetti gravi, quali ad esempio modifiche non permesse che ne influenzano la rumorosità (che incidono sul rumore). Questi veicoli devono essere sottoposti a esame successivo. L'esame successivo deve essere effettuato nel Cantone di stanza.

^{1bis} I veicoli notificati dalla polizia sottoposti a modifiche non permesse che incidono sul rumore, nei due anni successivi vengono convocati dall'autorità di immatricolazione cinque volte all'esame successivo se nei due anni precedenti è già stata emessa una notifica per lo stesso motivo. I termini di due anni vengono prorogati della durata di eventuali ritiri dalla circolazione, tuttavia al massimo di due anni. In caso di cambio di detentore, l'obbligo di esame successivo decade.

^{1ter} Se è previsto un esame periodico nell'arco di due anni, non occorre un esame eccezionale. Ciò non vale per esami successivi su richiesta del detentore di cui all'articolo 33 capoverso 3.

Art. 34a Delega degli esami successivi

L'autorità di immatricolazione può affidare gli esami successivi ad aziende od organizzazioni che ne garantiscono l'esecuzione a regola d'arte. Fanno eccezione gli esami successivi basati su notifiche della polizia (art. 34 cpv. 1 e 1^{bis}).

¹ RS 741.41

Art. 36a cpv. 2

² Ai veicoli provvisti di omologazione generale UE o di corrispondente dichiarazione di conformità del costruttore nonché ai veicoli conformi alle esigenze tecniche dell'OETV 1, dell'OETV 2 o dell'OETV 3, si applicano inoltre gli articoli 45, 52 capoverso 6, 53 capoverso 3-3^{ter}, 58 capoverso 4, 66 capoverso 1^{bis}, 68 capoversi 1 e 4, 69 capoverso 2^{bis}, 90, 99a-102, 114, 117 capoverso 2, 123 capoverso 4, 134 capoverso 1, 163 capoverso 4 lettera b nonché 195 capoversi 3 e 5 della presente ordinanza.

Art. 52 cpv. 6

⁶ I catalizzatori e i filtri antiparticolato difettosi devono essere sostituiti con catalizzatori e filtri approvati per il tipo di veicolo. I dispositivi di ricambio non devono ridurre l'effetto del silenziatore (art. 53).

Art. 53 cpv. 3-3^{ter}

³ I silenziatori di ricambio devono avere la medesima efficacia di quelli originali omologati. Per i veicoli privi di omologazione generale UE ed esonerati dall'approvazione del tipo fa stato l'equipaggiamento presente al momento del primo esame del veicolo.

^{3bis} Sono ammessi anche dispositivi silenziatori di ricambio che dispongono di un'omologazione per la relativa versione di un tipo di veicolo in base alle seguenti normative, anche se sono meno efficaci:

- a. regolamento (UE) n. 540/2014;
- b. direttiva 70/157/CEE;
- c. regolamento UNECE n. 51;
- d. regolamento UNECE n. 59;
- e. regolamento (UE) n. 168/2013 e regolamento delegato (UE) n. 134/2014;
- f. regolamento UNECE n. 41;
- g. regolamento UNECE n. 92;
- h. regolamento (UE) n. 167/2013 e regolamento delegato (UE) 2015/96; o
- i. regolamento (UE) n. 167/2013 e regolamento delegato (UE) 2018/985.

^{3ter} I veicoli che, come i motoveicoli, non rientrano nei capitoli 12 e 13 dell'Accordo del 21 giugno 1999² tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità possono essere dotati dei dispositivi silenziatori di ricambio di cui al capoverso 3^{bis} solo se questi ultimi sono tanto efficaci quanto quelli originali omologati.

² RS 0.946.526.81

Art. 219 cpv. 2 lett. e

² È punito con la multa, a meno che non sia applicabile una pena più severa, chiunque:

- e. fa commercio di parti di veicoli che rendono il motore più rumoroso di quanto originariamente consentito per l'utilizzo su strada, servono a modifiche non permesse di veicoli o sono state espressamente vietate dall'USTRA, oppure di pneumatici rigommati sprovvisti delle indicazioni necessarie;

Inserire dopo il titolo del capitolo 2 della parte quarta

Art. 219a Pubblicazione di dati sulle emissioni

L'USTRA può rendere accessibili al pubblico in forma anonimizzata i dati sulle emissioni di veicoli omologati secondo il tipo o immatricolati in Svizzera.

II

La presente ordinanza entra in vigore il

«\$\$SmartDocumentDate»

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio
Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr